

REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

Approvato dal *Consiglio* d'Istituto con delibera del 28 ottobre 2020

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Premessa

Il Regolamento generale di Istituto stabilisce le regole e le modalità di comportamento a cui tutti i soggetti della comunità scolastica devono attenersi. Si configura come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo, al fine di favorire il percorso formativo di ogni studente. In funzione di questo percorso, l'osservanza delle regole è indispensabile a sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto degli impegni presi, dei propri doveri, del proprio lavoro e di quello altrui. Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e si fonda sui seguenti principi e norme:

- La Costituzione della Repubblica italiana
- Legge n. 241/1990 (avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine)
- Art. 5 del D. Lgs n. 297/1994
- D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni
- "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249
- Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
- Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 prot. n. 3602/PO
- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008: specie per la parte sulle mancanze disciplinari e relative sanzioni
- D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
- O.M. 40 art. 2 dell' 8/4/09: il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico.
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 " Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
- Decreto del Ministro Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 - Linee Guida per la Didattica digitale integrata

Art. 2 Informazioni generali

Il presente Regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza che tutti i soggetti operanti nella scuola, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnati a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

TITOLO I – Norme generali

TITOLO II – Organi collegiali

TITOLO III – Assemblee

TITOLO IV – Patto educativo di corresponsabilità

TITOLO V – Organizzazione della vita scolastica

Possono essere previsti nei documenti aggiuntivi, anche aventi validità temporanea, per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto o situazioni contingenti quali l'emergenza sanitaria COVID – 19. È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per disciplinare la didattica digitale integrata o il divieto di fumo. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Nella presente revisione il Regolamento di istituto è integrato dai seguenti documenti aggiuntivi:

1. Regolamento di disciplina
2. Regolamento dell'organo di garanzia
3. Regolamento divieto di fumo
4. Monitoraggio assenze
5. Regolamento per l'utilizzo dei laboratori
6. Regolamento DDI
7. Regolamento Scienze Motorie
8. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (valido per l'a.s. 2020/2021) e suoi allegati:
 - 8.1 Prontuario delle regole anti-COVID per il **personale docente**;
 - 8.2 Prontuario delle regole anti-COVID per le **famiglie e gli studenti**; 8.3 Prontuario delle regole anti-COVID per il personale **ATA**;
 - 8.4 Protocollo **gestione casi sintomatici** a scuola.

Art. 3 Formazione della persona

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4 Educazione e formazione

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto educativo" di cui all'art.19 del presente Regolamento; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto educativo" ex art. 3 del DPR 21 novembre 2007 n° 235, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. **Art. 5 Modifiche al regolamento d'istituto**

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal presente regolamento, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. **Art. 6 Diritto allo studio**

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, finalizzato a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di difficoltà e di svantaggio.

Art. 7 Diritto di informazione degli studenti

Gli studenti hanno diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare sulla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 8 Libertà di opinione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti).

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti e altro materiale divulgativo in apposite bacheche. Nessun documento può essere affisso all'albo o nella bacheca se arreca ingiurie, calunnie e diffamazioni contro la persona o le istituzioni.

Art. 9 Assemblee e Comitati studenteschi

L'art. 13 del D.L.vo 297/94 c.1 riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti"; le assemblee degli studenti, di cui all'art. 15, 16 e 17 del presente regolamento, sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, con una rappresentanza paritetica, alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione.

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto, mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto di utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti, convenzioni e dalle norme. Qualsiasi riunione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico. La richiesta dovrà indicare i motivi della riunione e l'eventuale data e orario di svolgimento.

Art. 10 Scuola e famiglia

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si fondano sul principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto di avere informazioni sul comportamento, sulle assenze e sul profitto dei propri figli attraverso il registro elettronico o

direttamente dagli insegnanti o dal personale delegato dal Dirigente scolastico. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo, n. 196/03; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto. Fermo restando che il genitore dell'alunno maggiorenne ha diritto ad ogni informazione sul proprio figlio con esso convivente.

Art. 11 Principi generali

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola può organizzare servizi alla persona e di counseling anche attraverso sportelli dedicati all'inclusione o di supporto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap. **Art. 12 Diritti e doveri**

I doveri devono garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto educativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Art. 13 Frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo; ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro; ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività e correttezza le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico quando necessario e richiesto.

Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

TITOLO II ORGANI COLLEGIALI

Art. 14 Organi collegiali

In coerenza con il D. L. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica), con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e il D. L. n° 297/94:

- a) L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
- b) L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 3 giorni nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido;

- c) La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo;
- d) Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni;
- e) La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto;
- f) Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della segreteria della scuola, della copia integrale del verbale, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. L'affissione all'albo avviene entro la data della successiva seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per l'intera durata dell'anno scolastico;
- g) I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta, Per tutte le sedute del Consiglio di Istituto, copia della documentazione oggetto di discussione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta;
- h) La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna;
- i) I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D. L. n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei Docenti ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati Consigli di Classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, o per richiesta dei genitori o degli studenti;
- j) Le elezioni per i rappresentanti degli studenti e dei genitori in seno agli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 15 Assemblea di Classe

L'assemblea di classe è composta dagli studenti della classe e si svolge nel rispetto delle norme di cui agli artt. 13 e 14 del D. LGS. 297/1994. Entro il 31 ottobre elegge due rappresentanti degli studenti nelle riunioni dei Consigli di classe.

- a) L'assemblea è richiesta al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, o 3 giorni prima per comprovati motivi di urgenza, valutabili dal Dirigente scolastico. È consentita un'assemblea di classe al mese per la durata massima di 2 ore, anche non consecutive purché interessino lo stesso giorno, avendo cura di non richiederla sempre negli stessi giorni settimanali e/o con le stesse materie. Un'assemblea di classe straordinaria potrà essere tenuta nello stesso mese ma al di fuori dell'orario di lezione. La richiesta deve contenere l'indicazione della data, le ore, l'ordine del giorno e la firma per presa visione degli insegnanti delle ore interessate.
- b) L'ordine del giorno e lo svolgimento dell'assemblea deve essere relativo all'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- c) Gli insegnanti sono tenuti a concedere la propria ora di lezione per il suo svolgimento.
- d) Il coordinamento dell'assemblea sarà di competenza dei rappresentanti di classe degli studenti i quali cureranno anche la stesura del verbale di ogni seduta su apposito registro fornito dall'istituto.
- e) All'assemblea ha diritto di assistere il docente dell'ora di lezione con gli obblighi di vigilanza e di intervento di cui all'art. 14 del D. LGS. 297/1994. In caso di esaurimento del dibattito o nell'impossibilità di proseguirlo, il docente presente sospende l'assemblea e riprende il regolare svolgimento della lezione.
- f) Il Dirigente scolastico può convocare l'assemblea di classe ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 16 Assemblea d'Istituto

L'art. 42 del D. LGS. 297/1994 attribuisce agli studenti il diritto di riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente scolastico o di altri organi. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservazione delle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dello stesso decreto; nel rispetto delle norme generali e in esecuzione di esse valgono le regole seguenti:

- a) l'assemblea d'istituto è richiesta dal Comitato studentesco o dal 10% degli studenti, che avranno cura di non richiederla sempre negli stessi giorni settimanali. La raccolta di firme per la sua convocazione deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dell'effettuazione. Il Dirigente scolastico, valutato l'ordine del giorno autorizzerà l'assemblea e ne darà notizia mediante circolare. All'assemblea d'Istituto possono assistere il Dirigente scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino;
- b) é consentita l'assemblea una volta al mese, limitatamente alle ore di lezione della giornata; c) l'assemblea non può essere tenuta nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico;
- c) all'assemblea di Istituto possono partecipare, su richiesta degli studenti, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. La partecipazione di esperti è autorizzata dal Dirigente scolastico sentito il Consiglio di Istituto, pertanto la richiesta in tal senso, con specificati i nominativi dei quattro esperti per l'intero anno scolastico e gli argomenti da trattare, deve essere presentata al Presidente del Consiglio di Istituto entro il 15 novembre di ogni anno scolastico;
- d) in occasione di ogni riunione, l'assemblea elegge un Presidente che regola i lavori. L'assemblea di Istituto fa riferimento al regolamento secondo le prescrizioni dell'art. 14 D. LGS. 297/1994. Il regolamento dovrà indicare le modalità di nomina del Presidente e del segretario incaricato di redigere il verbale d'assemblea, i poteri del Presidente in assemblea, i criteri di utilizzo delle ore non impiegate nella discussione dei temi all'ordine del giorno;
- e) di ogni assemblea deve essere redatto sintetico verbale. L'assemblea d'istituto può essere articolata in assemblea di classi parallele.

Art. 17 Comitato studentesco

Il Comitato studentesco è formato dai Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, convocati in apposita assemblea, e può essere integrato dai Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale.

L'assemblea elegge un Presidente e un segretario e ne stabilisce le relative funzioni; può eleggere un Direttivo (max 10 membri).

Oltre alle specifiche competenze riconosciute dal regolamento il comitato ha la funzione principale di determinare e comunicare al Dirigente scolastico le istanze della componente studentesca che non siano particolari di una o più classi; formula proposte e suggerimenti attinenti la vita dell'Istituto, preferibilmente in forma scritta.

Il comitato è convocato dal suo Presidente e si riunisce, di norma, fuori dall'orario delle lezioni, in locali indicati dal Dirigente scolastico.

La convocazione del Comitato è comunicata al Dirigente scolastico almeno tre giorni prima della effettuazione.

Art. 18 Assemblee dei genitori

I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali scolastici al di fuori dell'orario delle lezioni. La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere presentata al Dirigente scolastico, in qualità di presidente della Giunta esecutiva, almeno cinque giorni prima della data prevista e deve specificare oltre la data, l'ora e l'ordine del giorno. La data e l'orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico. Le assemblee dei genitori sono convocate su iniziativa del Dirigente scolastico, dei rappresentanti di classe dei genitori, del 30% dei genitori della classe per le assemblee di classe.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Art. 19 Patto educativo di corresponsabilità

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. D'altra parte lo studente ha il dovere di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e di formazione.

La scuola contestualmente all'iscrizione fa sottoscrivere ai genitori e agli studenti il patto educativo di corresponsabilità. L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il patto di corresponsabilità, pertanto, richiamerà le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana e si propone di far osservare agli studenti i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse.

Le competenze a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto, che è parte integrante del PTOF, spettano al Consiglio di Istituto. All'inizio delle attività didattiche la scuola promuove le iniziative più idonee per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 20 Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni per le classi del Liceo e dell'Istituto Tecnico corso diurno e corso serale, è articolato secondo la seguente scansione:

LICEO:

-	8.20 – 9.20:	1° ora	durata 60'
-	9.20 – 10.15:	2° ora	durata 55'
-	10.15 – 10.25	1° ricreazione	durata 10'
-	10.25 – 11.20:	3° ora	durata 55'
-	11.20 – 12.15:	4° ora	durata 55'
-	12.15 – 12.25:	2° ricreazione	durata 10'
-	12.25 – 13.20:	5° ora	durata 55'

ISTITUTO TECNICO – CORSO DIURNO:

per 4 giorni			
-	8.15 – 9.15:	1° ora	durata 60'
-	9.15 – 10.15:	2° ora	durata 60'
-	10.15 – 10.25	1° ricreazione	durata 10'
-	10.25 – 11.25:	3° ora	durata 60'
-	11.25 – 12.25:	4° ora	durata 10'
-	12.25 – 12.35:	2° ricreazione	durata 60'
-	12.35 – 13.35:	5° ora	durata 60'
per gli altri 2 giorni:			
-	8.15 – 9.05:	1° ora	durata 50'
-	9.05 – 9.55:	2° ora	durata 50'

-	9.55 – 10.05	1° ricreazione	durata 10'
-	10.05 – 10.55:	3° ora	durata 50'
-	10.55 – 11.45:	4° ora	durata 50'
-	11.45 – 11.55:	2° ricreazione	durata 10'
-	11.55 – 12.45:	5° ora	durata 50'
-	12.45 – 13.35:	6° ora	durata 50'

ISTITUTO TECNICO – CORSO SERALE:

-	18:30 – 19:30:	1° ora	durata 60'
-	19:30 – 20:25:	2° ora	durata 55'
-	20:25 – 20:35	ricreazione	durata 10'
-	20:35 – 21:30:	3° ora	durata 55'
-	21:30 – 22:30:	4° ora	durata 60'
-	22:30 – 23:30:	5° ora	durata 60'

Art. 21 Ricreazione

Gli intervalli ricreativi sono due e hanno la durata di 10 minuti ciascuno come indicato nell'art.20. Nei suddetti intervalli gli alunni possono uscire dalle rispettive aule e recarsi nel cortile interno dell'Istituto sotto la vigilanza dei docenti. Durante la ricreazione di norma non è consentito recarsi in bagno fatti salvi casi particolari valutati a discrezione degli insegnanti. Il personale docente in servizio vigilerà sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose.-Alla fine della ricreazione è vietato consumare cibi e bevande in classe, in quanto deve svolgersi la lezione in programma.

Art. 22 Assenze, ritardi e uscite anticipate

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere giustificate dal genitore (o da chi ha la tutela giuridica) dell'alunno minorenne, attraverso l'utilizzo della apposita funzione attivata sul registro elettronico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali.

Per evitare che l'alunno minore possa accedere alla funzione di giustificazione delle assenze, si raccomanda ai genitori (o a chi ha la tutela giuridica) di non fare conoscere all'alunno minore le proprie credenziali di accesso al registro elettronico.

Di norma la giustificazione deve essere presentata il giorno del rientro in classe o quello successivo; dopo tale termine l'alunno potrebbe non essere ammesso in classe e se minorenne dovrà restare nei locali della scuola fino al termine delle lezioni o fintanto che non giunge il genitore per la giustificazione.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono conteggiate per la validazione dell'anno scolastico.

Ai fini della validità dell'anno scolastico l'alunno deve avere frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale delle lezioni dell'orario annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non scrutinabilità e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (comma 7 dell'Art. 14 del DPR 122 del 22 giugno 2009).

Il numero delle assenze e dei ritardi inciderà sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico. Le assenze e i ritardi sono monitorati secondo le norme indicate nell'allegato n. 3 di questo documento.

Art. 22 bis Assenze

- a) L'assenza deve essere giustificata dal genitore (o da chi ha la tutela giuridica) dell'alunno minorenne, attraverso l'utilizzo della apposita funzione attivata sul registro elettronico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali.
- b) Al rientro a scuola dopo una assenza superiore ai 5 giorni consecutivi è obbligatorio presentare il certificato medico; le domeniche e i giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di assenza; fanno eccezione i giorni delle vacanze per il Natale e per la Pasqua (esempio: se l'alunno è

assente il giorno precedente e il giorno di rientro dalle vacanze natalizie, non è richiesto il certificato medico).

- c) In previsione di una assenza di più giorni per motivi di famiglia (es. viaggi) o di lavoro o per manifestazioni di qualsiasi genere (sportiva, folkloristica, ecc.), per evitare di presentare al rientro il certificato medico, è necessaria una comunicazione preventiva da parte della famiglia o dello stesso studente se maggiorenne.
- d) La giustificazione per le assenze deve risultare effettuata sul registro elettronico il giorno del rientro o il giorno successivo.
- e) Il numero delle assenze (escluse quelle per malattia o per impegni sportivi documentati e comunicati) inciderà sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 22 ter Ritardi

- a) L'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni rappresenta un fatto eccezionale e deve essere giustificato da valide motivazioni. È opportuno ribadire che:
- b) all'IT l'orario d'ingresso è alle ore 8.10 e l'inizio delle lezioni è alle ore 8.15;
- c) al Liceo l'orario d'ingresso è alle ore 8.15 e l'inizio delle lezioni è alle ore 8.20.
- d) La chiusura del cancello di ingresso sarà effettuata 5' dopo l'orario di inizio lezioni (pertanto alle 8.20 per l'IT, alle 8.25 per il LICEO).
- e) Gli studenti minorenni che dovessero arrivare dopo l'orario di inizio delle lezioni, saranno comunque accolti all'interno dell'Istituto e anche se in possesso della giustificazione, potranno essere trattenuti fuori dall'aula nell'atrio e saranno ammessi in classe alla seconda ora, su autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, comunicata tramite il registro di classe. Il docente della seconda ora che accoglie lo studente ritardatario, accertata l'autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, è tenuto ad annotare, sul Registro elettronico di classe, l'avvenuto ingresso dell'alunno e il relativo orario.
- f) Agli studenti che accumuleranno un numero di ritardi superiore a 5, senza una motivazione valida (visite e analisi mediche, motivazioni familiari documentate), non sarà più consentito entrare in aula. Lo studente maggiorenne sarà comunque rimandato a casa, se minorenne dovrà attendere al piano terra/atrio l'arrivo dei genitori (o di chi ha la tutela giuridica). I ritardi si cumulano con le ore di assenza e, quindi, ai sensi degli Artt. 2 e 14 del DPR n. 122 del 29 giugno 2009, lo studente potrebbe essere non scrutinabile.
- g) Il ritardo deve essere giustificato con le stesse modalità delle assenze.
- h) Dopo la seconda ora non è consentito l'accesso alle lezioni se non per casi particolari ed eccezionali che saranno valutati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
- i) La giustificazione dei ritardi deve risultare effettuata sul registro elettronico il giorno successivo.
- j) Il numero dei ritardi inciderà sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico.

Art. 22 quater Uscita anticipata

- a) Le uscite anticipate degli studenti maggiorenni sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato solo per motivi adeguatamente documentati (es. visite mediche programmate, serie esigenze familiari). L'uscita anticipata per tali motivazioni deve essere di regola richiesta con un giorno di anticipo, dallo stesso studente maggiorenne mediante mail da inviare al Dirigente o ai suoi Collaboratori.
- b) Le uscite anticipate degli studenti minorenni possono avvenire di norma in compagnia di uno dei genitori (o di chi ha la tutela giuridica) o di una persona maggiorenne da loro delegata. In taluni casi la famiglia può fare richiesta di uscita autonoma assumendosene la responsabilità attraverso una liberatoria. La stessa regola vale anche per gli studenti maggiorenni colti da malessere.
- c) Gli studenti che partecipano a campionati sportivi di federazioni sportive riconosciute dal CONI possono richiedere l'uscita anticipata in occasione delle gare di campionato in trasferta, se presentano al Dirigente scolastico o al suo delegato il calendario annuale del campionato, nonché, prima di ogni gara, la convocazione della società e gli studenti minorenni l'autorizzazione dei genitori; dette autorizzazioni non saranno concesse per le gare amichevoli e gli allenamenti.

Art. 22 quinquies Comunicazioni delle variazioni di orario

- a) Le variazioni di orario conseguenti alle assenze di uno o più docenti della classe note da almeno il giorno prima, saranno comunicate ai genitori (o a chi ha la tutela giuridica) degli alunni minorenni e agli studenti mediante l'inserimento del messaggio sulla bacheca del registro elettronico.
- b) I genitori (o chi ha la tutela giuridica) dell'alunno minorenne, devono spuntare la presa visione della comunicazione, per confermare di essere a conoscenza della variazione di orario.

Art. 23 Regole interne e comportamento degli alunni

Gli studenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti regole comportamentali:

- a) L'uso del telefono cellulare in aula durante le ore di lezione è di regola vietato. Il suo utilizzo può essere consentito, per motivi didattici o per situazioni particolari, solo previa autorizzazione del docente presente in aula. L'uso del telefono cellulare è consentito solo durante la ricreazione. Al trasgressore sarà comminata dal Dirigente la sanzione disciplinare della sospensione immediata per un giorno.
- b) È vietato consumare alimenti e bevande di gusto in classe, nei laboratori e in palestra durante le ore di lezione.
- c) La dirigenza si impegna a perseguire con estrema severità qualsiasi azione di bullismo, cyberbullismo, il consumo di alcool, di sostanze stupefacenti, etc..
- d) La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni curricolari anche ai corsi di recupero per loro programmati, e a tutte le altre attività, alle quali abbia volontariamente aderito, che vengono svolte nel contesto della vita scolastica.
- e) Allontanarsi arbitrariamente, durante l'orario scolastico, dai locali dell'Istituto o dalla zona cortile riservata alla ricreazione sarà considerata ai fini disciplinari grave mancanza che sarà oggetto di provvedimento disciplinare e influirà negativamente nella determinazione del voto in comportamento.
- f) Al termine delle lezioni, segnate dal suono della campana, gli alunni usciranno ordinatamente dall'aula sotto la sorveglianza del docente e si avvieranno all'uscita in modo disciplinato; altrettanto in silenzio ed in modo ordinato sarà effettuato ogni spostamento singolo e/o collettivo all'interno del caseggiato.
- g) Gli alunni utilizzeranno i servizi igienici del piano in cui è ubicata la propria aula; i permessi di uscita dall'aula riguarderanno, in ogni caso, solo un alunno per volta. Vi si potranno recare previa autorizzazione del docente ad eccezione delle due ricreazioni e del quarto d'ora che precede e segue le due ricreazioni. E' vietato recarsi negli altri piani senza autorizzazione del docente.
- h) Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutte le componenti scolastiche, avere cura della propria persona e vestirsi in modo conveniente.
- i) Devono rispettare l'ambiente scolastico, sia negli spazi interni che esterni; devono aver cura delle attrezzature loro assegnate (banchi, sedie e quant'altro in uso come strumenti, sussidi informatici, didattici, audiovisivi e telematici).
- j) In caso di danneggiamento, il responsabile, se individuato, dovrà pagare i danni; nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'intera classe o gruppi di classi dovranno provvedere alle spese di ripristino.
- k) L'uso dei laboratori, delle aule speciali, di tutto il materiale audiovisivo, nonché del materiale scientifico ed informatico deve avvenire sempre sotto la sorveglianza dei docenti e nel pieno rispetto delle norme fissate nell'allegato n. 5 – "Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori" del presente documento.

Art. 24 Valutazione del comportamento degli studenti, infrazioni e sanzioni Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nell'allegato n. 1 - "Regolamento di disciplina" del presente documento.

Art. 25 Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. L'Organo di garanzia decide, su richiesta

degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione in attività utili alla comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Le funzioni dell'Organo di garanzia sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (anche tramite interviste, questionari, statistiche);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate) · facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti ;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi) ;
- assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto); - intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Lo scopo primario dell'Organo di garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa. Nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

L'Organo di garanzia è istituito e disciplinato nell'allegato n. 2 – “Regolamento dell'Organo di Garanzia” del presente documento.

Art. 26 Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

- a) gli alunni entrano a scuola , di norma nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, al primo suono della campana; in caso di intemperie possono essere ammessi nell'atrio anche prima; pertanto il personale docente è tenuto a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di ritardo del docente, per impedimenti occasionali ed imprevisti, sono tenuti alla vigilanza i collaboratori scolastici;
- b) i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare la vigilanza sugli alunni nelle aule, nel laboratorio e negli spazi comuni in caso di momentanea assenza dei docenti. Gli stessi collaboratori scolastici sono tenuti ad assolvere le funzioni di vigilanza anche in collaborazione col personale docente;
- c) durante la ricreazione la vigilanza è esercitata dai docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici
- d) durante le Assemblee di Istituto la vigilanza spetta al Dirigente scolastico o a persone da lui delegate;
- e) in occasione di sciopero del personale, in base alle norme di vigilanza del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, la vigilanza sarà assicurata dal personale non scioperante;
- f) in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate i docenti hanno l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza sugli alunni, con assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. integrato dalla legge 11 luglio 1980 n. 312 che limita la responsabilità patrimoniale ai soli casi di colpa grave o dolo. È importante sottolineare che i docenti in base all'art. 2048 del C.C. (.....sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto);
- g) In caso di malore di un alunno il docente è tenuto ad informare tempestivamente la Presidenza che prenderà gli opportuni provvedimenti. In caso di necessità, il Dirigente scolastico o un suo collaboratore, chiederà l'intervento di: Protezione Civile, Vigili del fuoco, Pronto soccorso medico, Polizia, Carabinieri.
- h) Nell'ambito dell'autonomia scolastica, la scuola chiederà ai genitori, all'atto dell'iscrizione o all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere il *Patto educativo di corresponsabilità*, di cui all'art.19 del presente Regolamento, attraverso il quale le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente del comportamento dei propri figli nel caso in cui questi danneggino altre persone o le strutture scolastiche

o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto o dai singoli regolamenti e subiscano, per questo, una sanzione anche di carattere pecuniario.

- i) Il Dirigente scolastico, i Docenti e il personale ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari), devono rispettare il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni e segnalare tempestivamente, alle autorità competenti, eventuali infrazioni, soprattutto quando si tratta di episodi di violenza. Un dovere che, se non osservato, sarà materia di valutazione disciplinare anche per il corpo Docente e il personale ATA.

Art. 27 Divieto di fumo

Ai sensi della normativa vigente è vietato fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto, essendo compreso nel divieto l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, che variano da 27,5 a 275 euro e che vengono raddoppiate in casi particolari.

Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori (o chi ha la tutela giuridica) e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno comminate le sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori per gli studenti minori come previsto dalla normativa, a carico dello studente stesso se maggiorenne. L'applicazione del divieto di fumo è disciplinato all'allegato n. 3 – "Regolamento di divieto di fumo" del presente regolamento. **Art.**

28 Didattica digitale integrata

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, secondo le indicazioni incluse nell'allegato n. 6 "Regolamento Didattica Digitale Integrata" del presente regolamento.

La didattica a distanza per intere classi, o per singoli studenti, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico. L'autorizzazione richiesta da singoli studenti e/o dalle famiglie, viene concessa dal Dirigente scolastico solo a seguito di una valutazione della motivazione, sentito il Consiglio di classe.

Art. 29 Attività integrative

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la mancata partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 30 Attività extra scolastiche

Premesso che la scuola va vista all'interno del contesto sociale e pertanto non sradicata dalla realtà, ma aperta alle iniziative che la società può offrire, si sottolinea la valenza formativa delle attività extra, para e interscolastiche: Le norme che regolano le attività extrascolastiche sono raccolte nell'allegato al PTOF "Regolamento viaggi e uscite didattiche".

Art 31 Utilizzo degli spazi, dei locali scolastici e dei laboratori.

È vietato l'ingresso a scuola di estranei non espressamente autorizzati.

Il personale dell'Istituto, gli alunni e i genitori, possono utilizzare i locali e gli spazi esterni del medesimo, per motivi didattici e culturali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e senza che si crei alcun intralcio all'attività didattica.

Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuati i responsabili. Per la disciplina delle libertà sindacali si applicano le disposizioni legate alle norme vigenti. È vietata all'interno della scuola qualunque attività commerciale e di lucro non espressamente autorizzata dalle autorità competenti e la diffusione di materiale di informazione contrario ai principi costituzionali e di qualunque altro materiale avente fine di propaganda politica o di promozione commerciale. Nelle aule si ha diritto di affiggere esclusivamente materiale didattico.

L'accesso ed il comportamento nei laboratori è disciplinato all'allegato n. 5 "Regolamento per l'utilizzo dei laboratori" del presente regolamento. **Art. 32 Informazioni alle famiglie**

L'istituto Einaudi Bruno gestisce un proprio sito web costantemente aggiornato, nel quale le famiglie, gli studenti ed i docenti possono reperire informazioni relative a tutto ciò che riguarda l'istituto stesso (organizzazione della scuola, funzionamento, avvisi, circolari, modulistica, pubblicazione di atti pubblici, ecc).

Nell'istituto è attivo il registro elettronico che consente alle famiglie, accedendo alla propria area in modo protetto (password), di:

- prendere visione di comunicazioni scuola – famiglia quali note disciplinari, variazioni d'orario, iniziative scolastiche ed extrascolastiche
- consultare i voti di ogni disciplina e delle pagelle di fine periodo
- monitorare e giustificare le assenze, i ritardi e le richieste di uscita anticipata

Per richiedere le credenziali di accesso al registro elettronico (username e password) i genitori devono rivolgersi in segreteria didattica.

Saranno garantite alle famiglie degli studenti tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e in particolar modo quelle relative ai risultati quadrimestrali e finali. Le suddette informazioni saranno date direttamente e personalmente dai docenti dei singoli Consigli di classe in tutti quei casi che lo stesso riterrà opportuno. Nella norma tutte le informazioni relative ai singoli studenti, saranno visibili alle famiglie tramite il registro elettronico. Le comunicazioni verranno inoltrate alle famiglie tramite posta elettronica oppure consegnate agli studenti e prevedono la restituzione alla segreteria dell'avvenuta consegna. I risultati finali e gli eventuali debiti formativi saranno visibili alle famiglie nell'apposita sezione del registro elettronico. Le informazioni a livello individuale sulle singole discipline saranno assicurate, in base a specifica delibera annuale del Collegio docenti.



Allegato n. 1 Regolamento di Disciplina

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire gli eventuali provvedimenti disciplinari in attività utili alla comunità scolastica come la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività di assistenza e volontariato.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello

studente. In caso di gravi e reiterate violazioni, verranno applicate sanzioni che possono prevedere anche l'allontanamento dell'alunno dalle lezioni.

- e) Il temporaneo allontanamento dello studente è disposto dal Consiglio di Classe completo (componente docenti, genitori e alunni) che, su proposta dei docenti, sentito il parere dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, adatterà i necessari provvedimenti disciplinari, anche tenuto conto della situazione personale dell'alunno.
- f) In obbedienza al principio che vieta di sottoporre a sanzioni chi non è stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, eventuali sospensioni devono essere disposte dopo un procedimento articolato in tre distinti momenti:
 1. Proposta di sospensione: viene formulata dal docente del Consiglio di classe di fronte a una mancanza di particolare gravità e comporta contestazione scritta di addebito, comunicata anche alla famiglia.
 2. Fase istruttoria: lo studente è invitato ad esporre le proprie ragioni davanti al Consiglio di classe. Si ricostruiscono i fatti che hanno determinato la mancanza grave, ascoltando i testimoni.
 3. Deliberazione finale: il Consiglio di classe, con la presenza di tutte le componenti, valuta gli elementi raccolti e si pronuncia sulla proposta di sanzione.
- g) Le sanzioni che comportano allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di classe ed eventualmente integrata con le considerazioni dell'Organo di garanzia dell'istituto.
- h) In caso di gravi atti di violenza che possono costituire pregiudizio per l'incolumità degli altri, il dirigente è autorizzato a sospendere immediatamente l'alunno dalle lezioni, previa comunicazione alla famiglia, in attesa delle deliberazioni degli organi competenti.
- i) In caso di violazioni che non prevedono la convocazione del Consiglio di Classe, i docenti o il Dirigente Scolastico possono procedere a:
 - I) Ammonire verbalmente l'alunno.
 - II) Ammonire l'alunno con nota scritta sul registro elettronico.
 - III) Ammettere l'alunno il giorno successivo, solo se accompagnato da un genitore.
 - IV) Convocare i genitori e ripristinare gli eventuali i danni.
 - V) Sospensione immediata per un giorno disposta dal Dirigente nei casi previsti.
- j) Le sanzioni disciplinari per le mancanze compiute durante la sessione d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- k) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- l) L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente regolamento.
- m) Per le mancanze che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni si procede come segue:

NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONE E AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD EROGARE LA SANZIONE
-----------------------	---	--

<p>1. Mancato assolvimento dei doveri scolastici</p> <p>2. Uscite dalla classe senza autorizzazione</p> <p>3. Uso non responsabile del materiale della scuola</p> <p>4. Abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico</p> <p>5. Linguaggio offensivo e scurrile</p> <p>6. Atteggiamenti non corretti</p>	<p>Ammonizione verbale.</p> <p>In caso di recidiva: ammonizione scritta e convocazione dei genitori.</p>	<p>Docente presente. In caso di particolare complessità si ricorrerà al Dirigente scolastico</p>
<p>7. Falsificazione di firme, uso improprio delle credenziali del registro elettronico per giustificazioni, previsione di comunicazioni e valutazioni</p>	<p>Ammonizione scritta e Convocazione genitori</p>	
<p>8. Occasionale atteggiamento irrispettoso nei confronti degli insegnanti, del personale e dei compagni.</p>	<p>Ammonizione scritta e Convocazione genitori</p>	
<p>9. Occasionali episodi di atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri</p>	<p>Ammonizione scritta e Convocazione genitori</p>	
<p>10. Danneggiamento involontario di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, materiale dei compagni</p>	<p>Ammonizione scritta e risarcimento del danno</p>	

- n) Natura delle mancanze che possono essere sanzionate con l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

Natura delle mancanze	Provvedimenti disciplinari	Organo competente
Uso del cellulare durante la lezione	Sospensione per un giorno	Dirigente scolastico

<p>Turbativa reiterata del regolare andamento della vita scolastica come ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Episodi di intolleranza razziale, religiosa, umana 2. Episodi di violenza o aggressività 3. Mancanza di rispetto nei confronti degli insegnanti, del personale e dei compagni 4. Gravi offese o intimidazioni nei confronti dei docenti o del personale della scuola 5. Gestì particolarmente deplorabili che rientrano nel cosiddetto fenomeno del bullismo 6. Utilizzo e detenzione di sostanze illecite 7. Reati di furto comprovato di denaro e oggetti di valore 8. Volontario danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, materiale dei compagni 9. Manomissione, danneggiamento o furto di documenti scolastici 	<p>Sospensione sino a quindici giorni Riparazione del danno Segnalazione all'autorità giudiziaria</p>	<p style="text-align: right;">al</p> <p style="text-align: center;">Consiglio di classe completo</p>
<p>10. Reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle situazioni di accertata incompatibilità ambientale</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio d'Istituto</p>

- o) L'istituto s'impegna in ogni caso, con la collaborazione della famiglia, dei servizi sociali e di tutte le risorse del territorio ad intervenire in tutti i modi possibili per favorire il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituzione scolastica. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Per consentire la celerità del procedimento, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

Allegato n. 2 Regolamento dell'Organo di Garanzia

ART. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- un rappresentante dei docenti
- un rappresentante dei genitori
- un rappresentante degli studenti

2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti (un titolare e un supplente) per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

3. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti (un titolare e un supplente) per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

4. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti (un titolare e un supplente) per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

5. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al p.1 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

6. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

7. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al p.5. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

8. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al p. 5. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

9. Le cause di incompatibilità di cui al precedente p.8 sono individuate nelle seguenti:

- a. qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

- b. qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c. qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

- a) Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- b) Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
- c) Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- d) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- e) Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto e prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza, e sarà sostituito dal supplente. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
- f) Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può convocare preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola.
- g) Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- h) L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. 9. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunci entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 10. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 4 – Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.



Allegato n. 3 Regolamento divieto di fumo

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;

Quest'ultimo Decreto Legge ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

- a) Il divieto di fumo di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
- b) è altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]
- c) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
- d) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.”

Art. 2 FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. Esso si prefigge di:

- a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ATS e forze dell'ordine;
- b. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- c. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro, facendo percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente; d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- d. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- e. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

- f. rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. Ai sensi della normativa vigente è vietato fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto, essendo compreso nel divieto l'utilizzo delle sigarette elettroniche.
2. Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, anche temporaneamente e presso altri enti, dall'ISS "Luigi Einaudi – Giordano Bruno" di Muravera per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività.
3. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
4. Agli studenti è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.
5. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
6. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'ISS "Luigi Einaudi – Giordano Bruno" di Muravera.

Art. 4 DESTINATARI DEL DIVIETO

Sono destinatari del divieto di fumo: a.

- a. il personale docente e ATA;
- b. gli studenti;
- c. il personale appartenente ad altri enti pubblici o privati che opera all'interno del perimetro dell'Istituto: in tal caso le disposizioni relative al divieto di fumo sono trasmesse ai lavoratori tramite il datore di lavoro.

Art. 5 RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, ed a cui spetterà rilevare le violazioni, sono individuati dal Dirigente Scolastico ed indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. 2. Il personale incaricato in qualità di responsabile deve essere munito di apposita nomina. 3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe. 4. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto. **Art. 6 SANZIONI**
1. Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.
 2. In applicazione della normativa vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 27,50 a € 275,00** (o il doppio per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata.
 3. I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 220,00 a € 2.200,00**.
 4. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
 5. I genitori (o chi ha la tutela giuridica) degli studenti che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di pertinenza della scuola, saranno tempestivamente informati (o chi ha la tutela giuridica) e, oltre

- alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno comminate le sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori per gli studenti minori come previsto dalla normativa, a carico dello studente stesso se maggiorenne.
6. Della sanzione si terrà conto in sede di scrutinio finale e inciderà sul voto di condotta.
 7. Il personale scolastico che non osservi il divieto di fumo nei luoghi dove è vietato, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà sottoposto a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
 8. È prevista la sanzione da 60,00 a 300,00 € per chi getta a terra i residui delle sigarette. **Art. 7 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**
1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 5 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
 2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
 3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
 4. In caso di trasgressione da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato all' esercente la patria potestà, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
 5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima. **Art. 8 PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE**
1. Ai sensi della vigente normativa, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
 2. Il **pagamento** della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico IISS “Luigi Einaudi – Giordano Bruno” di Muravera - Verbale n. ____ del ____).
 3. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
 4. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
 5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.



Allegato n. 4

Modalità del monitoraggio delle assenze degli alunni.

- 1) Il registro elettronico di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Cassazione;
- 2) la compilazione del registro elettronico deve essere effettuata con massima cura. In particolare vanno riportati con precisione:
 - gli studenti assenti
 - l'ora di entrata posticipata dello studente già segnalato assente;
 - l'ora di uscita anticipata dello studente già segnalato presente;
- 3) in assenza di giustificazione, l'alunno è comunque ammesso alle lezioni con riserva e invitato a presentare la giustificazione il giorno successivo;
- 4) I certificati medici che vengono presentati dagli alunni al rientro a scuola per giustificare le assenze vanno raccolti dal docente che li consegnerà al Dirigente o in sua assenza ai suoi collaboratori.
- 5) il registro elettronico del docente, deve essere compilato in modo corretto e preciso in quanto questo completa la documentazione dell'attività svolta dalla classe con il resoconto (certificazione) dell'attività del docente interessato. Nel registro personale devono essere riportate con precisione le assenze degli studenti nelle giornate e nelle ore di lezione relative alla singola disciplina;
- 6) i coordinatori di classe verificano la corretta tenuta dei registri di classe riguardo la registrazione delle assenze degli alunni e in caso di necessità riferiscono al dirigente scolastico.

Allegato n. 5 Regolamento per l'utilizzo dei laboratori

ALUNNI

- È vietato l'accesso agli alunni, se non accompagnati da un docente;
- È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
- È vietato effettuare download di software se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;
- È vietato installare e/o utilizzare software personali se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;
- È vietato creare e/o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella esistente;
- È vietato modificare le impostazioni dei computer senza l'autorizzazione dell'insegnante;
- L'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio;
- È vietato utilizzare pen drive, CD e/o DVD personali senza l'autorizzazione dell'insegnante.

DOCENTI

- È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
- L'insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è responsabile dei siti visitati dagli alunni e dei danni, di qualsiasi natura, derivanti da un utilizzo inadeguato della rete Internet;
- L'insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è responsabile di eventuali danni o manomissioni delle attrezzature;
- L'insegnante è tenuto a compilare il "Registro di laboratorio" in tutte le sue parti;
- È vietato utilizzare e/o installare software personali, anche se ritenuti necessari per lo svolgimento di una determinata attività, se non espressamente autorizzati dal Responsabile di laboratorio;
- L'insegnante è tenuto a comunicare al Responsabile di laboratorio eventuali problemi e/o malfunzionamenti riscontrati sulle postazioni;
- L'insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è tenuto a verificare che gli alunni, nel caso di utilizzo di pen drive personali, procedano al controllo antivirus prima di ogni utilizzo;
- L'insegnante che utilizza il laboratorio anche per uso personale (vedi "condizioni di accesso") è comunque tenuto alla compilazione del "registro di laboratorio" ;
- Installazione di software aggiuntivi: è consentita esclusivamente per software open source o freeware di stretto interesse didattico. Nel caso di software soggetti a licenza, è necessario fare richiesta di acquisto al Dirigente e/o al DSGA;
- Il Responsabile di laboratorio è tenuto a verificare l'entità dei problemi riscontrati dagli insegnanti e, nel caso non sia in grado di risolverli, a darne segnalazione al Dirigente Scolastico o al DSGA;
- Il Responsabile di laboratorio verifica che gli Assistenti Tecnici abbiano provveduto alla sostituzione delle cartucce delle stampanti e annota gli interventi sul registro apposito.
- Il Responsabile di laboratorio verifica periodicamente il regolare utilizzo del "registro di laboratorio".

- Il Responsabile di laboratorio è tenuto a verificare l'avvenuta scansione antivirus del pc collegato ad internet ogni 15 giorni (salvo segnalazione di urgenze).
- Il Responsabile di laboratorio è tenuto a segnalare al Dirigente e/o al DSGA le eventuali richieste di materiale e/o attrezzature per procedere all'acquisto

Condizioni di accesso alle postazioni

L'accesso alle postazioni è consentito a:

- **Personale docente:** esclusivamente per finalità didattiche o comunque connesse alla funzione docente o a eventuali incarichi istituzionali (stesura programmazioni, ricerca o produzione di materiali didattici, compilazione di documenti scolastici...);
- **Personale A.T.A. (collaboratori scolastici):** esclusivamente per attività richieste o proposte dall'Amministrazione (corsi di formazione on-line, specifici incarichi) e per quant'altro previsto dallo specifico regolamento;
- **Alunni:** solo ed esclusivamente se accompagnati da un docente.

Allegato n. 7 Regolamento Scienze Motorie

ESONERI E CERTIFICAZIONI MEDICHE

Lo studente, se maggiorenne, o la famiglia, se minorenni, sono tenuti ad informare la scuola delle condizioni di salute dello studente, segnalando eventuali situazioni che possano pregiudicare o limitare l'attività motoria e/o sportiva:

- Nei casi di esonero lo studente deve essere a conoscenza della normativa relativa (vedi circ. n. 216 del 17 luglio 1987): avrà valore quanto comunicato dal medico in merito al tipo, al periodo ed alle norme chiaramente espresse dall'esonero stesso. Si precisa che l'alunno durante il periodo di esonero dovrà comunque partecipare alle lezioni e sarà valutato con prove pratiche o teoriche compatibili con il suo stato di salute.
- Sia nella richiesta del genitore sia nel certificato medico deve essere specificato se l'esonero richiesto è: parziale (che esclude l'allievo dall'eseguire alcune delle parti pratiche delle lezioni di Scienze Motorie) o totale; permanente (per tutto l'anno scolastico) o temporaneo (per una parte dell'anno scolastico che deve essere indicato).
- In caso di esonero parziale, il medico dovrà indicare le attività che lo studente dovrà evitare, in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate.
- L'alunno è tenuto ad avvisare sempre l'insegnante anche dei più piccoli traumi o malori occorsi durante la lezione.
- L'alunno infortunato deve presentare la certificazione medica relativa all'infortunio entro l'orario di chiusura della segreteria il giorno successivo.
- Ai fini della frequenza alle attività sportive extracurricolari l'alunno è tenuto a produrre apposito certificato medico attestante l'idoneità fisica (D.P.R.272-28 luglio 2000) e l'autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci.

ABBIGLIAMENTO E COMPORTAMENTO

Per poter partecipare alle lezioni è fatto obbligo di indossare sempre un abbigliamento sportivo adeguato: tuta e/o pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe adatte all'attività sportiva:

- nello specifico: per adeguato si intende comodo e leggero,
- pantaloni e maglietta devono coprire il corpo dell'alunno in modo tale da rendere dignitoso ogni movimento (senza "fuoriuscite" di parti anatomiche),
- le scarpe devono essere sportive al fine di sostenere il piede (evitando microtraumi ripetuti); devono essere allacciate in modo da contenere il piede nei suoi movimenti e devono essere pulite nel loro uso in palestra al fine di garantire l'igiene comune. E' fatto obbligo portare le scarpe da utilizzare in palestra in una sacca all'uopo dedicata.
- i capelli lunghi devono essere raccolti in modo che non impediscano i movimenti.

N.B.

L'emergenza attuale non consente il normale utilizzo degli spogliatoi in sicurezza, pertanto gli studenti dovranno venire a scuola con l'abbigliamento sportivo da utilizzare durante la lezione già indossato, dovranno portare salviettine umide usa e getta per rinfrescarsi al termine della lezione e una maglietta di ricambio. Le ragazze a fine lezione potranno accedere, una per volta, nello spogliatoio o nei bagni della palestra per cambiarsi, mentre i ragazzi, opportunamente distanziati, lo faranno in palestra o in aula. Questa procedura, necessaria al fine del contenimento del rischio di contagio, comporterà un tempo maggiore dedicato al cambio rispetto ai 10 minuti canonici concessi normalmente. E' fatto divieto di:

- indossare oggetti che possano essere pericolosi per sé e per gli altri nell'attività motoria; più precisamente: fermagli rigidi per capelli, orecchini se pendenti e/o voluminosi, anelli, spille, spilloni, collane, braccialetti (gli studenti sono responsabili della custodia dei propri effetti e valori personali; l'Istituto declina ogni responsabilità in merito).
- portare piercing che possano essere fonte di trauma personale (per appoggio, per compressione, per strofinamento, per urto, per lacerazione da strappo accidentale); ● avere le unghie delle mani eccessivamente lunghe.
- onde evitare incidenti e infortuni, consumare chewing-gum o caramelle durante le attività fisiche e sportive.
- allontanarsi dal gruppo classe, si deve sempre chiedere l'autorizzazione dell'insegnante. L'eventuale entrata nello spogliatoio e nei servizi igienici, durante la lezione, deve essere sempre autorizzata dall'insegnante.
- consumare alimenti e introdurre lattine o bibite in palestra e negli spogliatoi. E' consentito esclusivamente il consumo di acqua contenuta in appositi contenitori preferibilmente riutilizzabili;
- abbandonare i rifiuti in palestra e/o al campetto. Al campo sportivo sono disponibili bidoni per la raccolta differenziata.
- utilizzare il cellulare durante le lezioni se non previsto dall'attività didattica programmata.

N.B.

Gli/le alunni/e che non avranno l'abbigliamento idoneo e/o indosseranno oggetti pericolosi (monili, unghie eccessivamente lunghe, piercing) non potranno svolgere le esercitazioni pratiche e ciò influirà sulla valutazione di profitto.

L'utilizzo di tutte le attrezzature esistenti (piccoli e grandi attrezzi) deve essere autorizzato e ordinato dall'insegnante; l'utilizzo improprio delle attrezzature sarà sanzionato:

- Per motivi di sicurezza in palestra è per tutti assolutamente vietato calciare la palla o giocare con i piedi, anche durante gli scambi a pallavolo. La trasgressione a tale disposizione comporta una sanzione disciplinare assegnata dal docente di Scienze Motorie.
- E' assolutamente vietato a tutti appendersi alle strutture di sostegno dei canestri da basket.

SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI

Nel corso di eventuali trasferimenti, durante l'orario scolastico, dalla sede dell'Istituto al luogo sede delle attività sportive scolastiche e viceversa, l'alunno (accompagnato dal docente di scienze motorie se minorenni) è tenuto ad osservare strettamente il Regolamento d'Istituto costituendo i trasferimenti medesimi parte integrante dell'orario di lezione.

Relativamente alle esigenze didattiche, il trasferimento degli allievi minorenni dalla succursale alla centrale o agli impianti sportivi e viceversa, garantito dalla sorveglianza di un adulto, deve avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. **Si sottolinea che per gli alunni minorenni è tassativamente proibito l'utilizzo di mezzi di locomozione su ruote per tali trasferimenti.**

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER EMERGENZA COVID-19

In osservanza delle indicazioni ministeriali relative alla gestione dell'emergenza Covid-19 e del DPCM13102020, si specifica che, salvo nuove e ulteriori direttive:

- All'ingresso e all'uscita dalla palestra gli alunni dovranno sanificare le mani con l'apposito gel;
- i dispositivi di protezione individuale (DPI) potranno essere tolti solo durante le esercitazioni che comportino un incremento della frequenza respiratoria;
- sono vietati tutti gli sport da contatto elencati nell'allegato DPCM;
- sono autorizzate solo le attività motorie eseguite in forma individuale o che, comunque, rispettino tassativamente la distanza interpersonale di almeno 2 metri per esercitazioni "statiche";
- alla palestra potrà accedere una sola classe per volta;
- al termine dell'utilizzo degli attrezzi ogni alunno provvederà, nell'ambito degli obiettivi disciplinari di educazione civica, alla sanificazione degli stessi. L'apprendimento delle corrette modalità di utilizzo dei DPI e delle modalità di sanificazione rientrano nella formazione di base in materia di protezione civile e concorrono al raggiungimento di un più vasto obiettivo: la promozione di comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza di una comunità;
- tempo permettendo saranno da prediligere le attività da svolgersi all'aperto (cortile, campo sportivo o ambiente naturale). A tal fine le famiglie rilasceranno liberatoria per lo svolgimento di attività motoria da svolgersi eventualmente anche all'esterno dell'edificio scolastico.
- devono essere evitate le esercitazioni che comportino il rischio di entrare nella "scia" dei compagni (es: corsa uno dietro l'altro);
- lo scambio di attrezzi è consentito esclusivamente se non viene toccato con le mani o se ogni alunno ha il proprio attrezzo riconoscibile dal colore (es: esercitazioni di tennistavolo con una pallina di colore diverso per ogni giocatore) così da evitare lo scambio di attrezzi;

NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
2. Il Regolamento sulle attività di Ed. Fisica fa parte dei Regolamenti d'Istituto.
3. Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.